Direzione centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità

Inps in rete per l'inclusione

Assegno Unico Universale (AUU)

21 gennaio 2025

Premessa

Il **decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 (**pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) ha introdotto **l'Assegno Unico e Universale** fondato su alcuni criteri direttivi:

- la semplificazione delle misure vigenti
- il potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità basati sul principio «Universalistico»
- l'utilizzo dell'ISEE del nucleo familiare ai fini dell'applicazione del principio di progressività

.

L'assegno unico consiste in un **beneficio economico** mensile attribuito, per ogni figlio a carico, con criteri di **universalità** e **progressività** sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

I destinatari della misura

- L’assegno è corrisposto a chi esercita la **responsabilità genitoriale**: genitore, genitore affidatario, tutore del figlio.
- La prestazione è corrisposta **a prescindere dalla situazione lavorativa** del richiedente (lavoratore dipendente, autonomo, disoccupato…)

Figli a carico

si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità.

- ✓ Ogni figlio **minorenne** a carico
- ✓ Ogni figlio **maggiorenne** a carico, fino al compimento di 21 anni, al ricorrere di determinate condizioni (corso di formazione scolastica o professionale o corso di laurea; svolgimento di attività lavorativa o tirocinio con reddito non superiore a 8.000 €; registrazione come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolgimento del servizio civile universale)
- ✓ per ogni figlio **con disabilità** a carico, senza limiti di età (a prescindere dalle condizioni richieste per i maggiorenni)

Figli a carico - approfondimento

Sono considerati a carico dell'uno o dell'altro genitore i seguenti figli facenti parte del nucleo ISEE dell'uno o dell'altro genitore:

- Figli minorenni conviventi con entrambi o uno dei genitori

- Figli maggiorenni conviventi con entrambi o uno dei genitori

- Figli maggiorenni non conviventi, ma attratti* al nucleo ISEE di entrambi o di uno dei genitori. Il figlio maggiorenne che non convive con alcuno dei genitori fa parte di un nucleo diverso, a meno che non sia a loro carico ai fini IRPEF, non sia sposato e non abbia figli.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne , se a carico IRPEF di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

I requisiti di accesso

I **requisiti** del richiedente che devono sussistere per tutta la durata del beneficio:

✓ **Cittadinanza:** cittadino italiano; cittadino dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino extra UE in possesso di:
- *permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*
- *permesso unico di lavoro che autorizza a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi*
- *permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizza a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.*

✓**Pagamento delle imposte** sul reddito in Italia

✓**Residenza e domicilio** in Italia

Essere o essere stato **residente** in Italia per **almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero titolare di un **contratto di lavoro** a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

La cittadinanza

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

Cittadino italiano

Cittadino dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

Cittadino extra UE in possesso di:
- *permesso di soggiorno UE per* ***soggiornanti di lungo periodo***
- ***permesso unico di lavoro*** *(anche autonomo) autorizzato a svolgere un'attività lavorativa o di ricerca per un periodo superiore a sei mesi (in conformità alla legge europea n. 238/2021)*
- *titolari di carta* ***blu ovvero lavoratori altamente qualificati***
- ***lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia tutelati dagli accordi euromediterranei***
-i titolari di ***protezione internazionale*** *(rifugiati politici, titolari di asilo ecc.)*

Altre tipologie di permessi

Altre tipologie di permessi ammissibili sono state precisate con messaggio **2951/2022**

Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;

Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;

Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);

Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);

Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Il Messaggio chiarisce che : «Può essere ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione. Ai fini della lavorazione dell'evidenza, è sufficiente la presentazione/allegazione della ricevuta della richiesta di rinnovo.

La misura dell’assegno: l’ISEE

DSU

Dichiarazione Sostitutiva Unica

(D.P.C.M. 159/2013)

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico **è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare**, verificata tenendo conto dell’ **ISEE** in corso di validità.

- La misura dell’assegno è modulata in misura progressiva: da un **massimo di …..euro** per ciascun figlio minore e ……**€ per i maggiorenni** con **ISEE fino a …..**, a **un minimo di …. euro** per ciascun figlio minore e **….. € per i maggiorenni con ISEE pari o superiore a …… euro**

- Il possesso dell’ ISEE non è obbligatorio. L’assegno può essere richiesto anche in assenza di ISEE (in questo caso si ha diritto all’importo minimo).

La misura dell’assegno: l’ISEE e le tabelle

Qual è l’ISEE di riferimento?

Va considerato **l’ISEE** del nucleo ove è inserito **il figlio beneficiario della prestazione**, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare, ad es. genitori separati e/o divorziati (non è previsto il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda).

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è quello autodichiarato, sulla base dei criteri di cui al DPCM 159/2013.

Tabelle

Ogni anno l’INPS pubblica un Msg. Hermes con gli importi e le soglie ISEE adeguati alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La misura dell’assegno: le maggiorazioni

- **Maggiorazione transitoria** (2024 e fino a febbraio 2025) per compensare l’eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei con ISEE del richiedente inferiore a 25.000 € e percezione di ANF nel 2021.
- Per ciascun figlio minorenne o maggiorenne con **disabilità (fino al compimento del 21° anno)** spetta una maggiorazione dell’assegno in misura fissa (non varia in base all’ISEE) che dipende dal grado di disabilità come classificata ai fini ISEE: «non autosufficienza»; «disabilità grave»; «disabilità media» (per i figli disabili ultra 21enni è previsto il solo assegno, equiparato a quello dei figli minorenni).
- Se **entrambi i genitori lavorano**
- Per le madri di età **inferiore a 21 anni**
- Per i **nuclei numerosi** (dal terzo figlio in poi e in misura fissa per i nuclei familiari con 4 o più figli)
- Per i nuclei familiari con **figli di età inferiore a 1 anno (maggiorazione 50% importo spettante)**
- Per i nuclei familiari numerosi con tre o più figli a carico relativamente ai **figli di età compresa tra uno e tre anni**, per livelli di ISEE fino a …….. euro

La presentazione della domanda

La domanda deve indicare **i figli** per i quali si richiede il beneficio ed è presentata:

- **da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale**, a prescindere dalla convivenza con il figlio
- **dal figlio maggiorenne** (i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante)
- dai genitori affidatari in caso di **affido preadottivo o temporaneo**
- da un **tutore** nell'interesse esclusivo del tutelato

Il servizio è accessibile attraverso i seguenti canali:

- portale *web* dell'Istituto www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La presentazione della domanda – Home page

1) RIEPILOGO: informazioni relative all'utente che ha eseguito l'accesso

2) MENU PRINCIPALE:

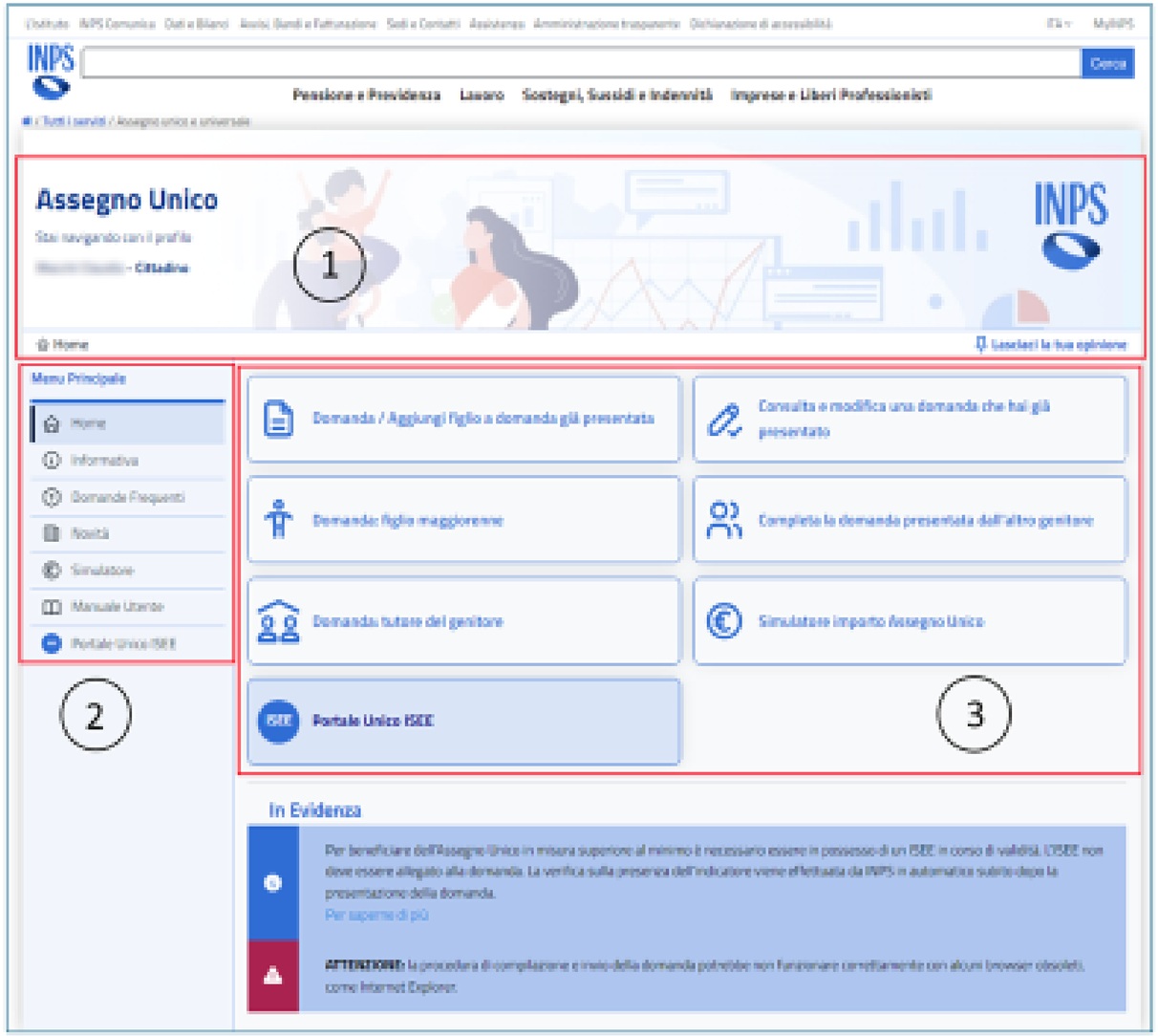

3) FUNZIONI A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE

I 6 step chiave per presentare una nuova domanda

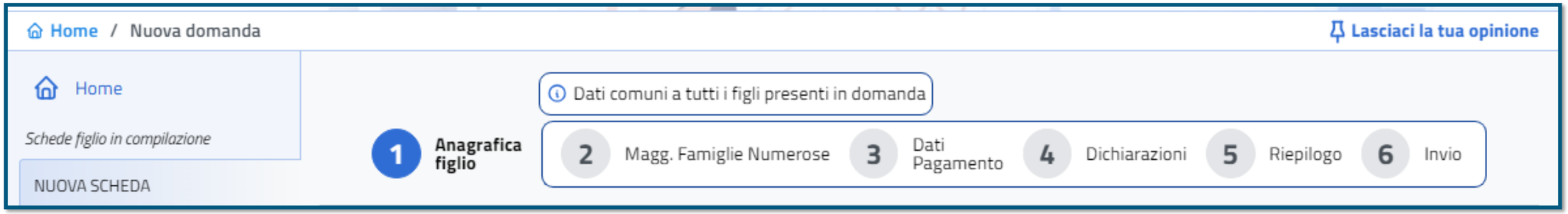

Anagrafica figlio

Inserimento dei dati anagrafici del figlio per il quale si richiede l'Assegno Unico Universale.

Maggiorazioni Famiglie Numerose

Inserimento dei figli maggiorenni a carico che non hanno diritto all'AUU ma concorrono alla maggiorazione per le famiglie con almeno tre figli, dei quali almeno uno non avente diritto all'AUU.

Dati per i pagamenti

Inserimento delle coordinate bancarie, postali o accredito presso lo sportello postale.

Dichiarazioni

Dichiarazione di responsabilità per quanto indicato in domanda e presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Riepilogo

Sintesi dei dati inseriti negli step precedenti.

Invio domanda

Trasmissione della domanda ad INPS.

Step 1 - Il soggetto richiedente e i dati del figlio

Indicazione del ruolo del richiedente

Step 1 - Il soggetto richiedente e i dati del figlio

Dichiarazione che il figlio, per il quale si richiede l'Assegno Unico, è a carico del richiedente

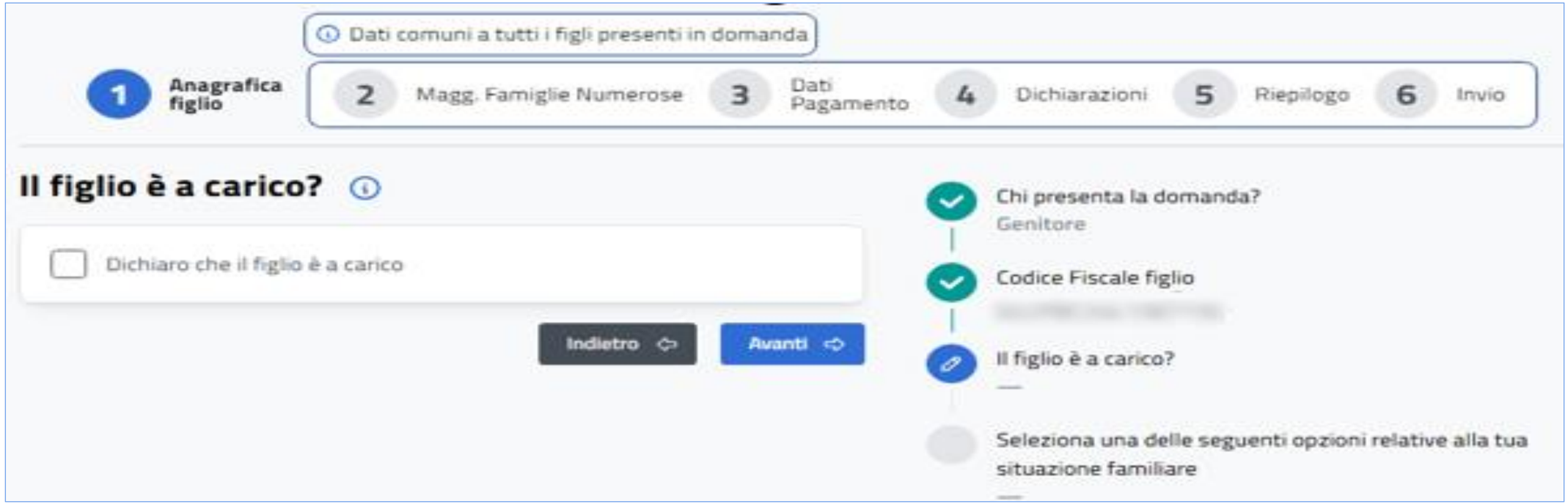

Dichiarazione obbligatoria, in assenza di flag non è possibile procedere

Step 1 - Il soggetto richiedente e i dati del figlio

Nel caso di figlio disabile è possibile definire il grado di disabilità

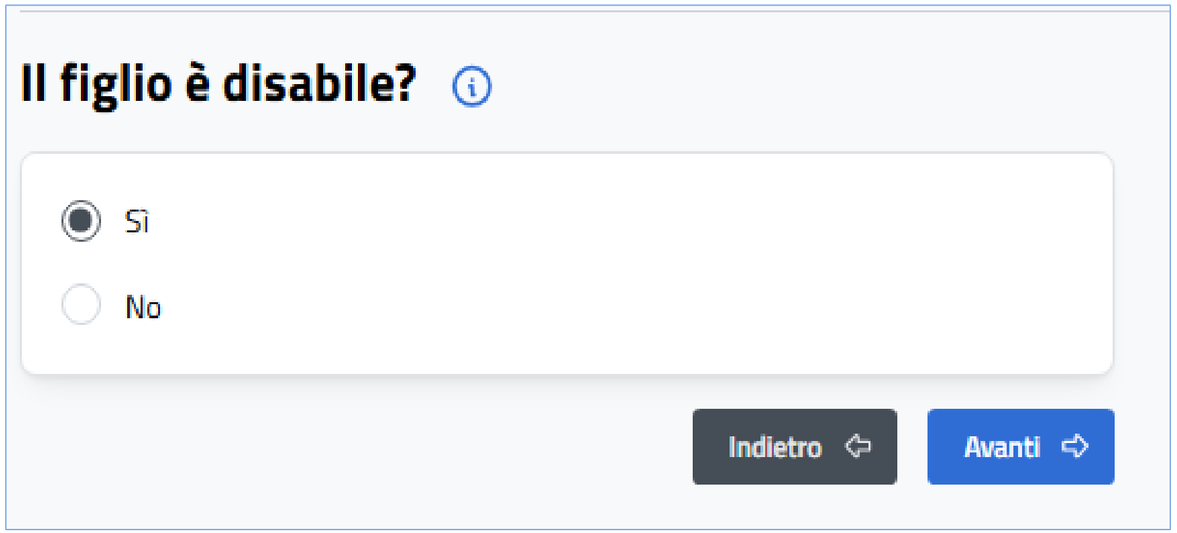

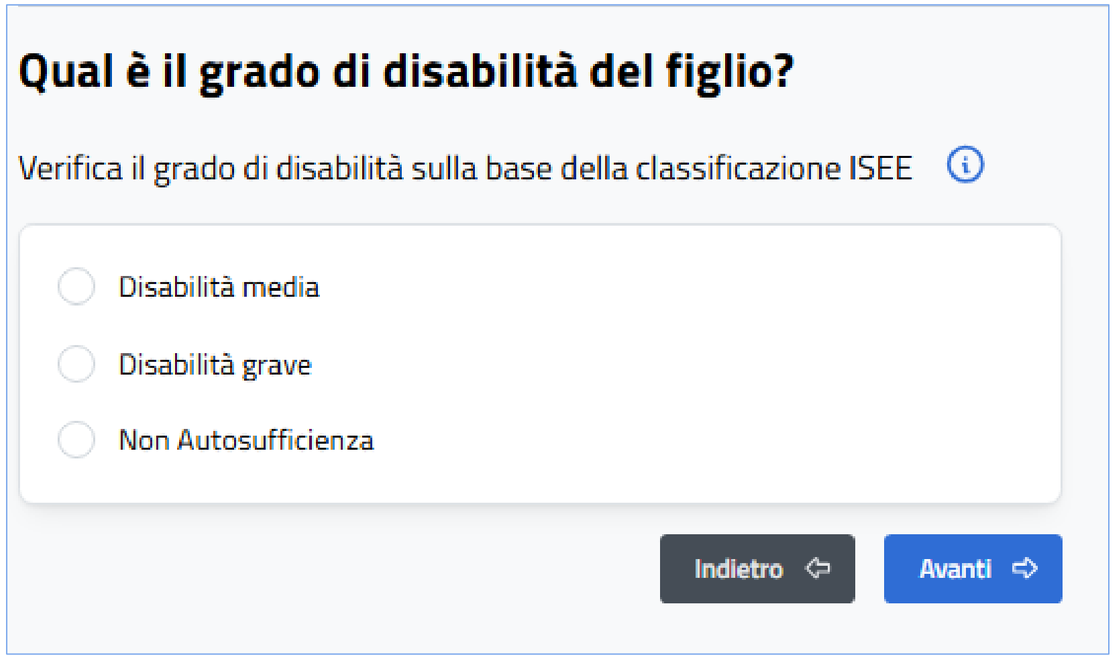

Classificazione disailità

Classificazione delle disabilità

CATEGORIE	DISABILITÀ MEDIA	DISABILITÀ GRAVE	NON AUTOSUFFICIENZA
INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI	- Invalidi 67➞99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	- Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento(L. 508/88, art. 1)
INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzionipropri della loro età, invalidi 67➞99%(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100%(D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
CIECHI CIVILI	- Art 4, L.138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)
SORDI CIVILI	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1,comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa(L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50➞79% (DPR 1124/65,art. 66) - Invalidi sul lavoro 35➞59% (D.Lgs.38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 - L.296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80➞100%(DPR 1124/65,art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000,art. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1,comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa(DPR 1124/65 – art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS GESTIONE EX INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81(71➞80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81➞100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81
HANDICAP		- Art 3, comma 3, L.104/92	

Step 1 – La situazione familiare

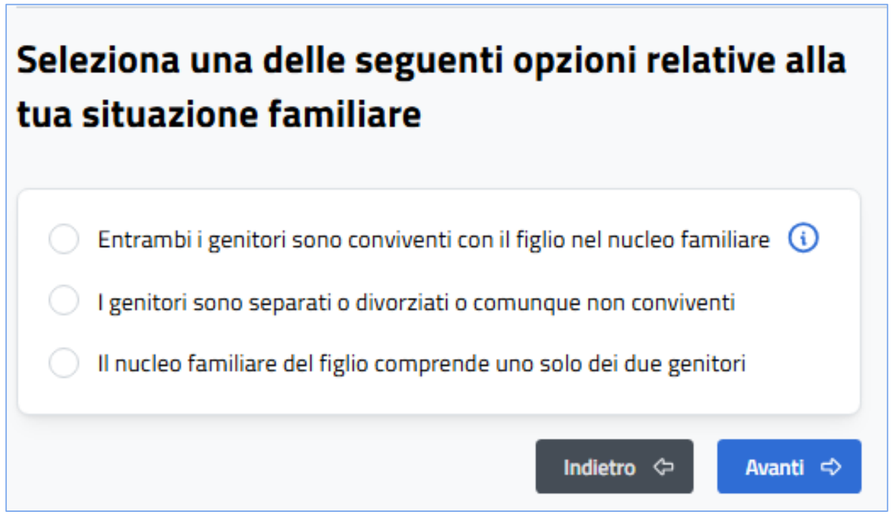

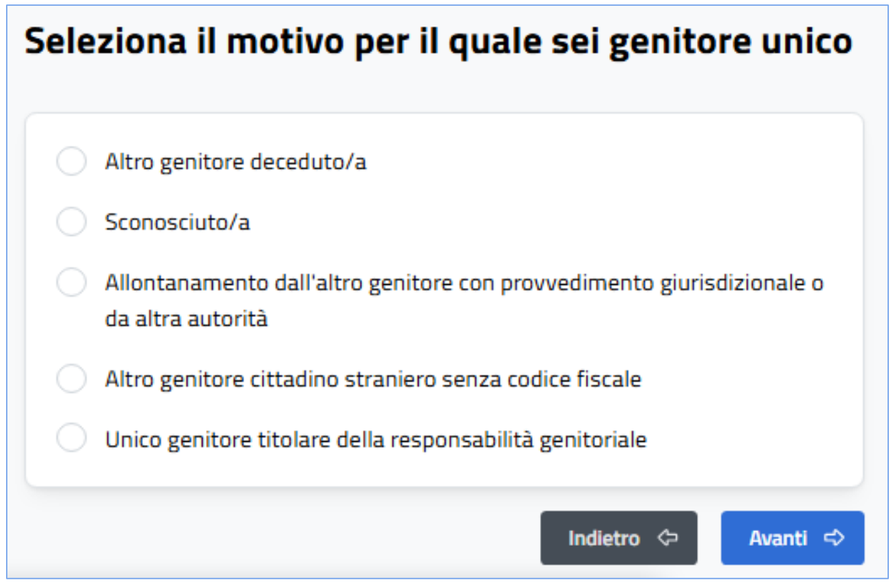

Step 2: La maggiorazione per le Famiglie Numerose

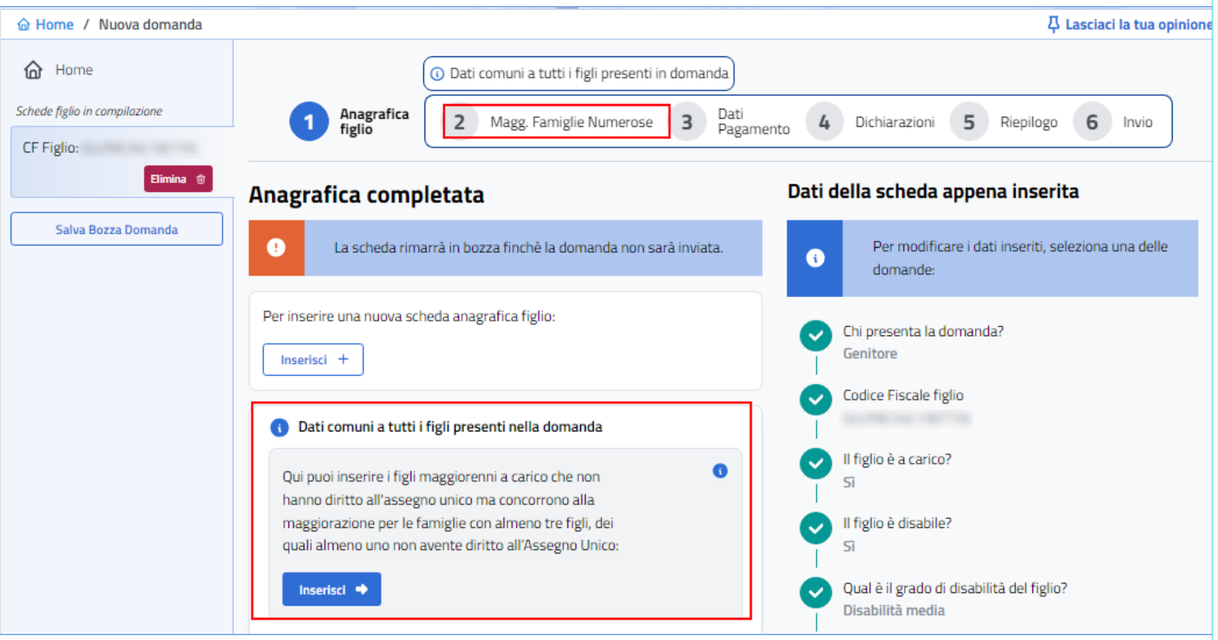

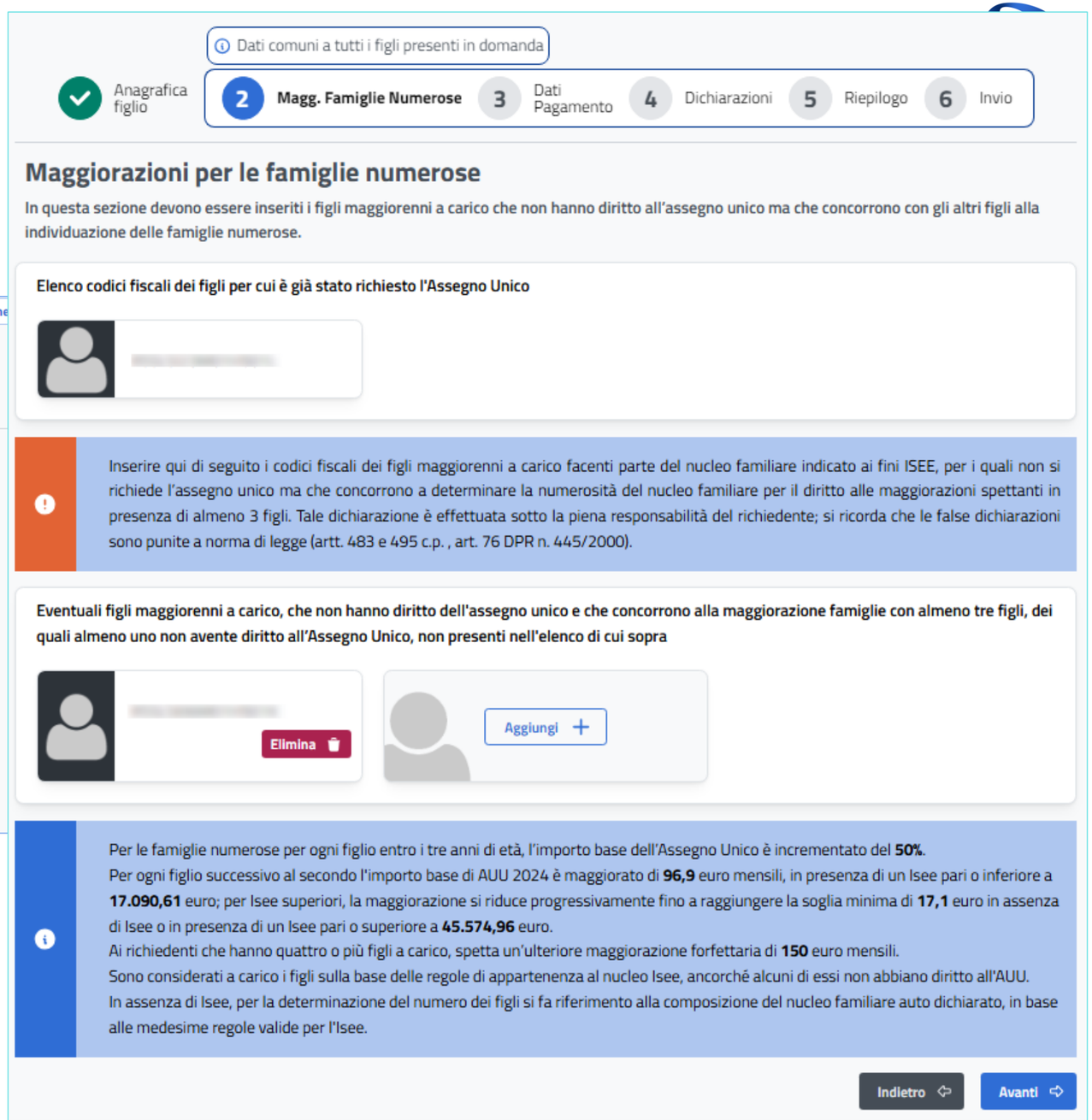

Step 3 : I dati per il pagamento e SUGI

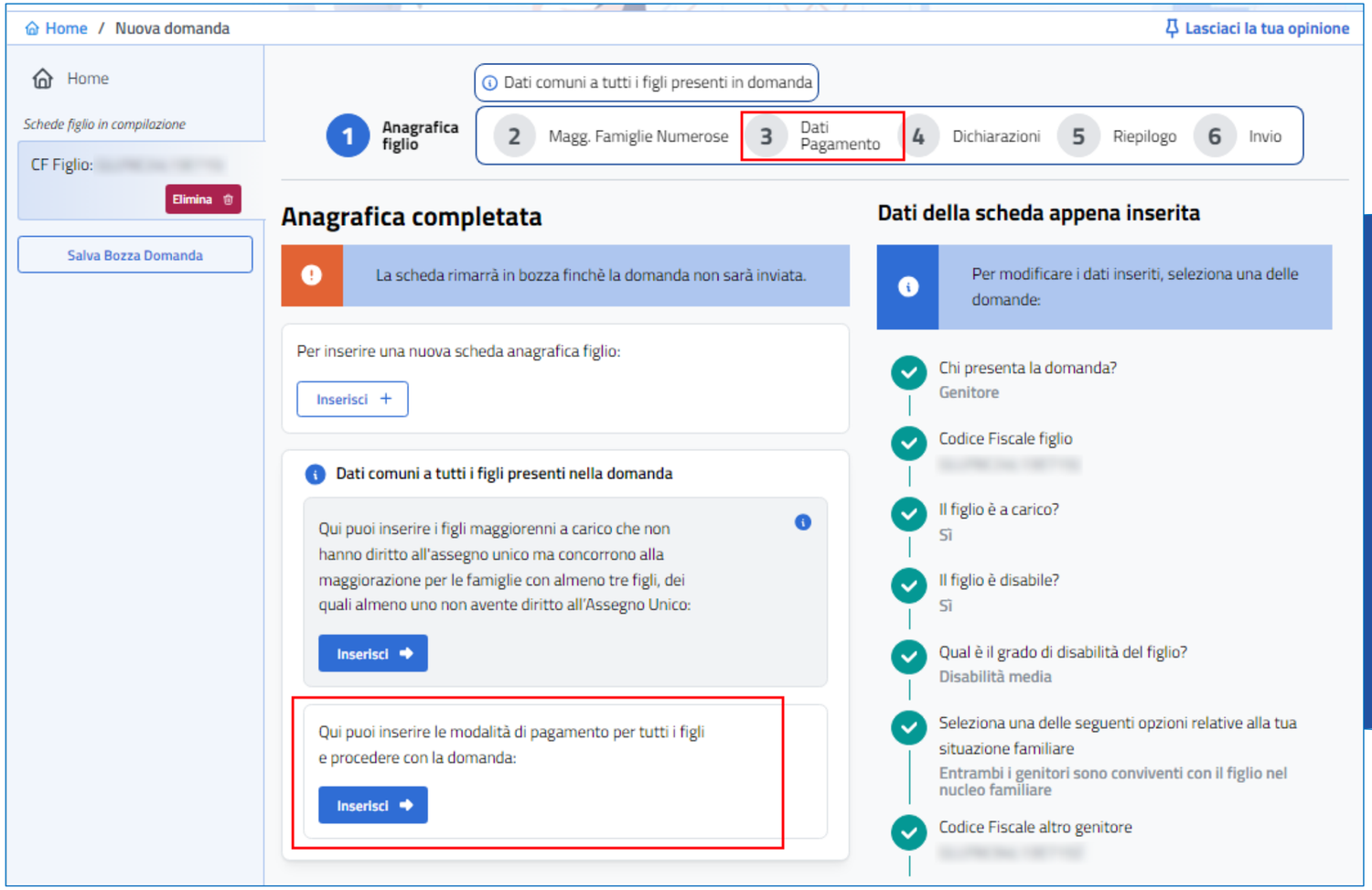

Una volta arrivati alla pagina di inserimento dei dati di pagamento, l'utente può:

- ✓selezionare una modalità di pagamento già presente negli archivi Inps (SUGI);
- ✓procedere con l'inserimento di una nuova modalità di pagamento.

Step 3 : I dati per il pagamento e SUGI

Se selezionata la prima voce il sistema mostrerà i metodi di pagamento già noti all'Istituto. In presenza di una molteplicità di metodi sarà richiesto di selezionarne uno dalla lista. (SUGI)

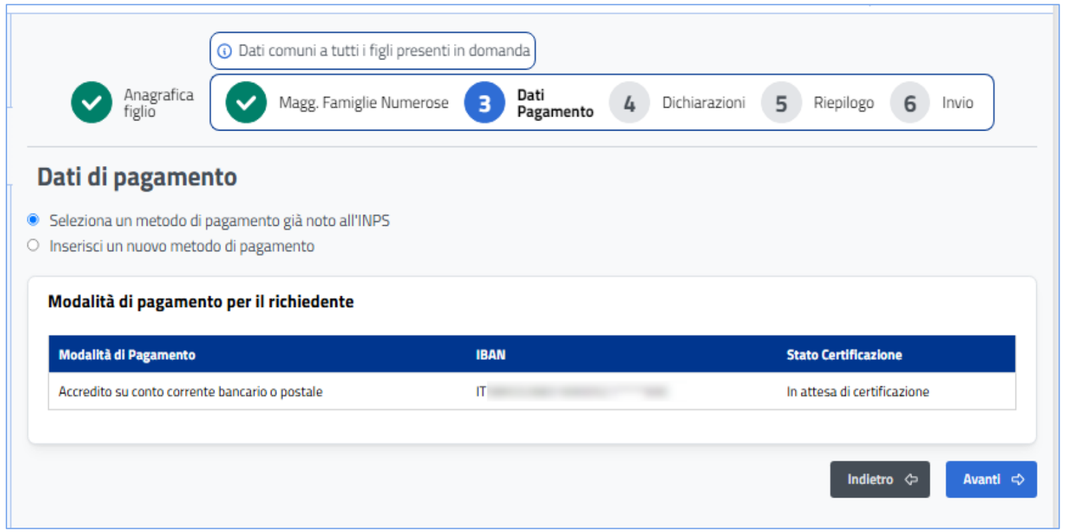

Se selezionata la seconda voce sarà possibile inserire una nuova modalità di pagamento.

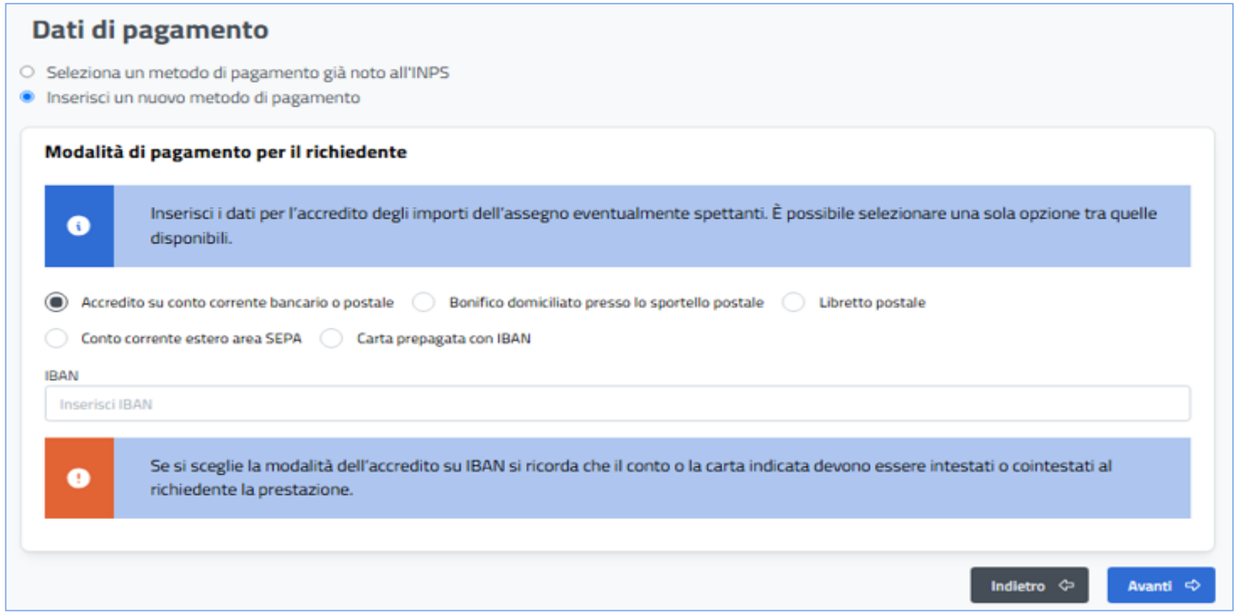

Attenzione: Se durante l'inserimento del figlio è stata selezionata la ripartizione al 50% tra i due genitori con autorizzazione dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota, sarà richiesto di inserire anche i dati di pagamento dell'altro genitore.

Step 4: Le Dichiarazioni di responsabilità

Dopo aver inserito correttamente i dati del figlio e i dati per il pagamento si deve dichiarare:

- ✓ Di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno;
- ✓ Di essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- ✓ Di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e acconsentire al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell'informativa.

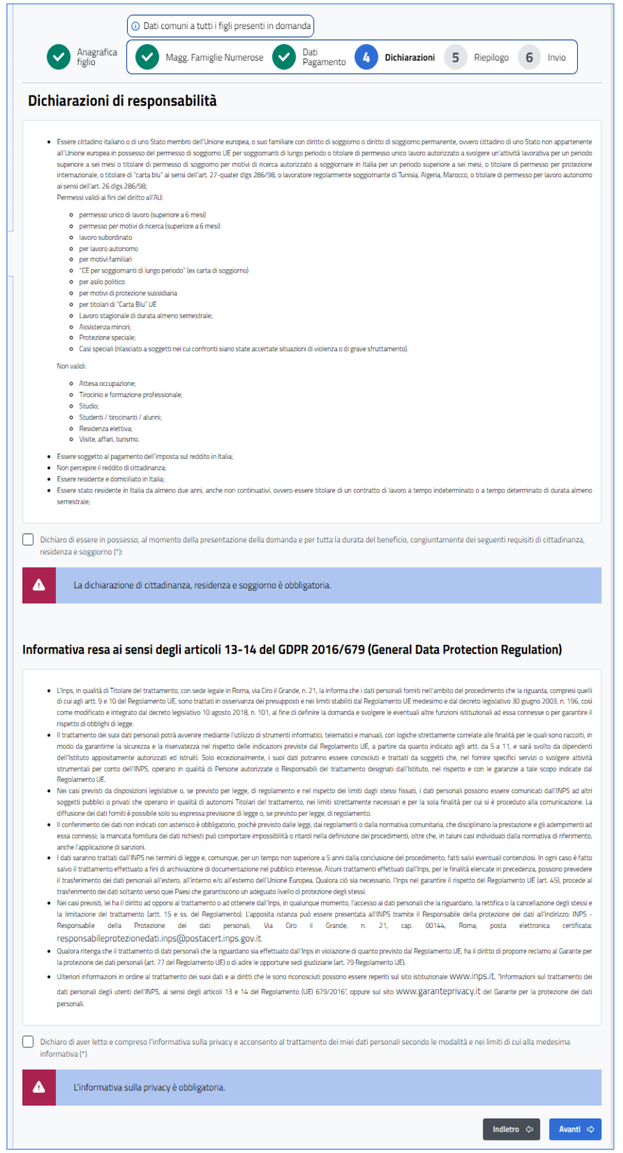

Step 5: Il riepilogo

Un resoconto dei dati inseriti utile per verificare, prima di inviare la domanda, se è stato inserito tutto correttamente.

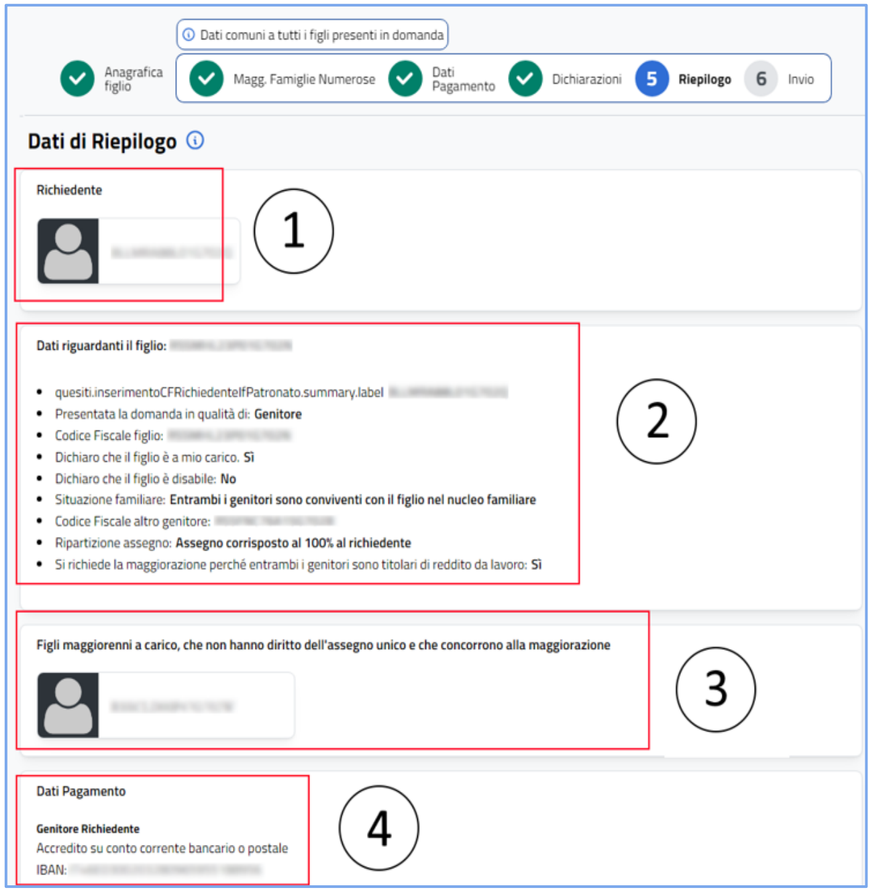

1. Dati richiedente
2. Dati del figlio
3. Dati del figlio maggiorenne
4. Dati Pagamento
5. Dichiarazioni

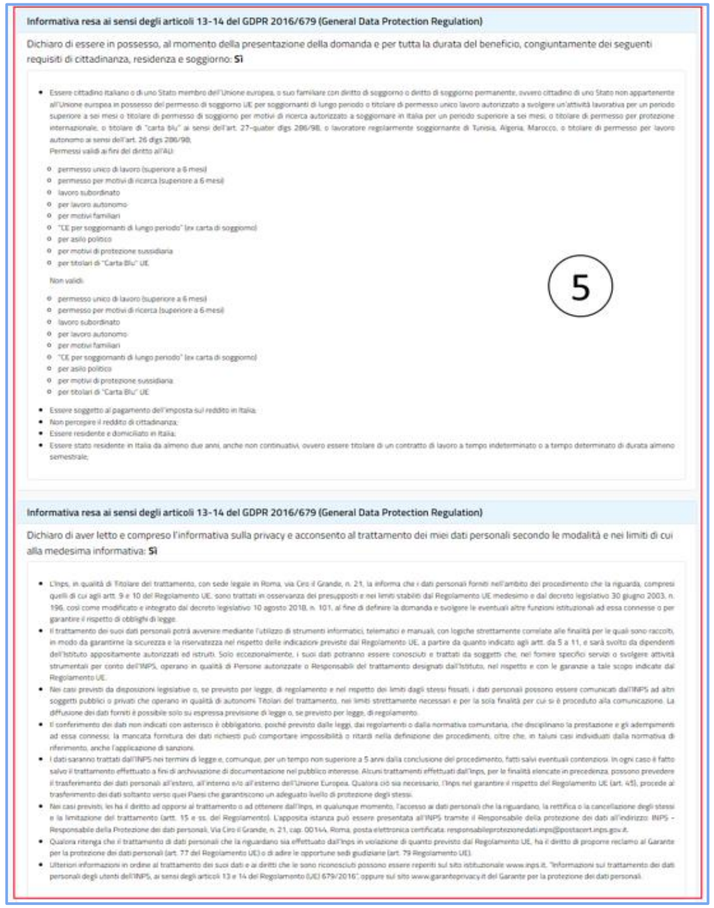

Step 6: L’invio della domanda

Sarà possibile scaricare il documento protocollato nella pagina di dettaglio.

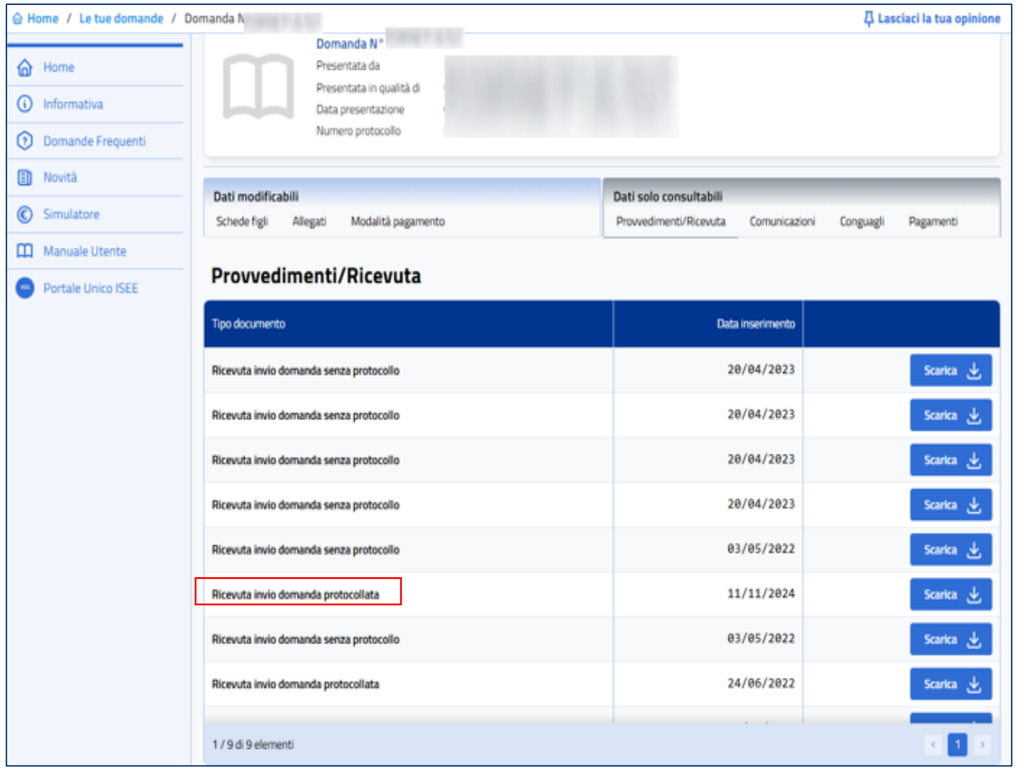

I casi di evidenza al cittadino

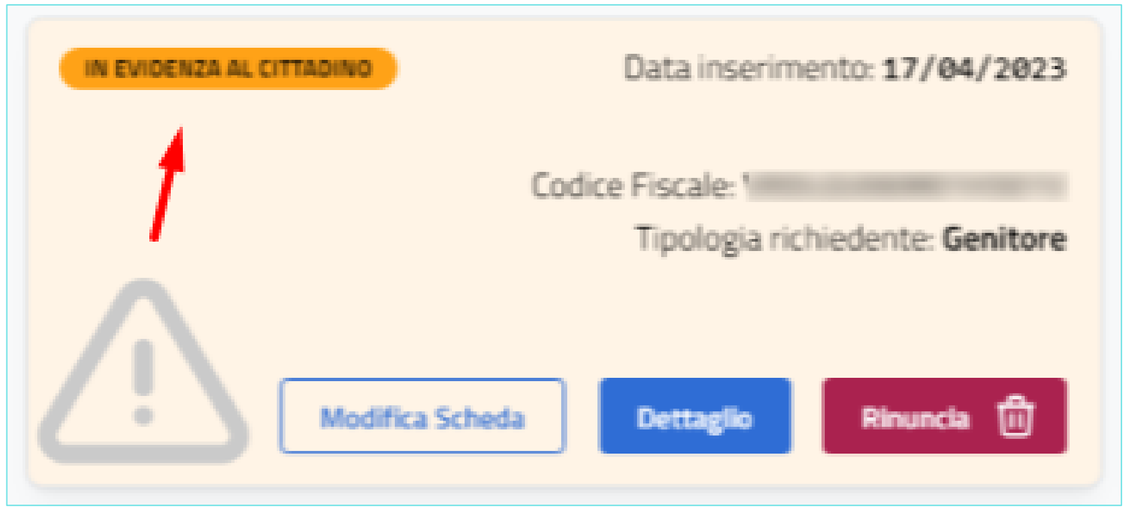

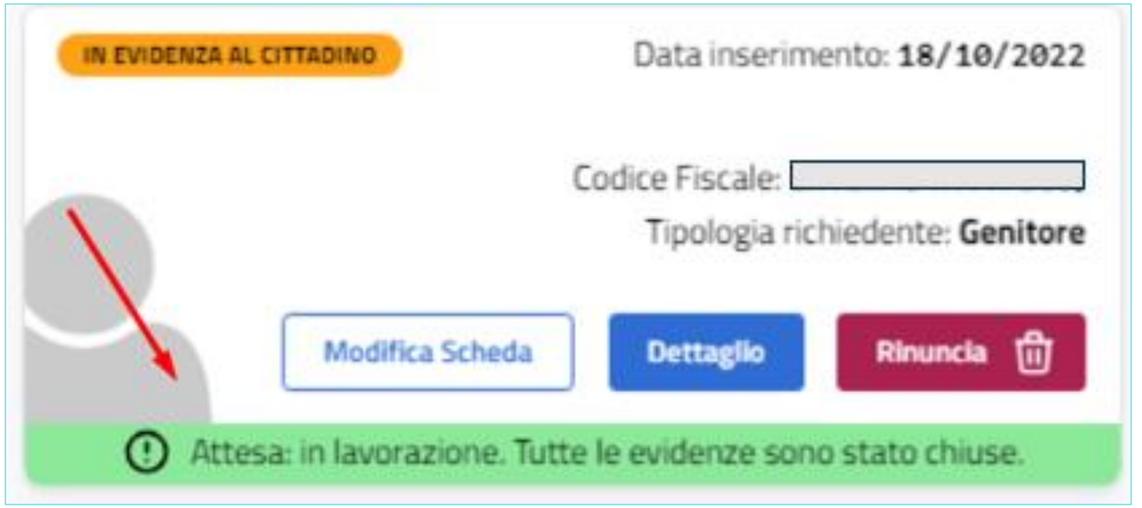

Qualora vi sia necessità di allegare documentazione o effettuare dichiarazioni per variazioni intervenute dopo la presentazione della domanda verrà creata una «Evidenza al cittadino».
Esempi di evidenza al cittadino:

✓Richiesta di allegazione documenti (sentenza affido/amministratore sostegno/iban SEPA/permesso di soggiorno);

✓Integrazione informazioni per il figlio diventato maggiorenne;

✓Integrazione responsabilità genitoriale (*in caso di subentro per decesso del genitore richiedente che aveva l'affidamento esclusivo, ovvero era stata inserita la ripartizione 100% per affido esclusivo*).

Le iniziative di semplificazione

L'articolo 12, comma 3, del decreto 230/2021 prevede che l'INPS

"*pone in essere tutte le iniziative di **semplificazione** e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale **erogazione d'ufficio** dell'assegno*".

La proattività della domanda:

A decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l'INPS continua a erogare d'ufficio la misura, **senza la necessità di presentare una nuova domanda.**

I dati della domanda vengono automaticamente prelevati dagli archivi dell'Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione.

Le iniziative di semplificazione

Il subentro automatico in caso di decesso

La semplificazione ha il duplice obiettivo di **ridurre la gravosità degli adempimenti** e degli oneri a carico dell'unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, **di assicurare la continuità nei pagamenti** della prestazione senza la perdita di mensilità dell'AUU spettante per i figli a carico.

Ipotesi di decesso del **genitore richiedente** l'assegno unico, modalità:

- nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la "scheda figlio" interessata viene trasferita d'ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento;

- nell'ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d'ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente.

Le iniziative di semplificazione

Il subentro automatico in caso di decesso

Ipotesi di decesso dell'**altro genitore** in domanda:

- La domanda e il pagamento della prestazione vengono attribuiti interamente al genitore richiedente senza soluzione di continuità.

Nuove nascite

- In occasione della nascita di un figlio, l'INPS procederà ad inviare ai genitori una comunicazione via e-mail, invitandoli a presentare domanda per richiedere l'Assegno Unico Universale o integrare il beneficio già percepito per altri
- figli a carico.
- Per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell'Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS all'interno della quale, cliccando su "Vai ai tuoi consensi", potranno prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi
- proattivi, nella sezione "Adesione ai servizi proattivi" ed aderirvi cliccando su "Acconsento**".**

Modifiche della domanda: ripartizione assegno

L'assegno viene erogato interamente **a un solo genitore** se:

- da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio **esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.**

- L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei **contributi pubblici* usufruisca uno solo dei genitori.**

Laddove il provvedimento stabilisca l'attribuzione esclusiva dei contributi pubblici (al richiedente l'AU oppure alll'altro genitore)

→ In caso di richiesta di riesame occorre modificare la ripartizione dell'assegno nella domanda

→ Attribuendo il 100% al richiedente

→ Facendo decadere la domanda del richiedente se il contributo pubblico è attribuito interamente all'altro genitore, in modo che possa presentare domanda

<u>Non è previsto il diritto a conguagli per il periodo antecedente la modifica</u>

Compatibilità con altre misure

Sono **compatibili** con l'assegno unico:

- Le misure a favore dei figli a carico erogate dalle **regioni**, **province autonome** di Trento e di Bolzano e dagli **enti locali**

- L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del ***bonus* asilo nido**

Il pagamento

L'Assegno unico e universale **è corrisposto dall'INPS** al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- accredito su conto corrente bancario o postale
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale
- Libretto di risparmio con IBAN
- Conto corrente estero Area SEPA
- Carta di debito o credito con IBAN

Se la domanda è presentata **entro il 30 giugno** l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di **marzo** del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga **successivamente al 30 giugno**, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.

Videoguida personalizzata

Il 20 dicembre scorso, l'Istituto ha rilasciato il nuovo servizio di video-guida per genitori in procinto di ricevere la prima mensilità dell'Assegno Unico Universale..

Gli utenti che hanno aggiornato i propri contatti cellulare e mail nella sezione Gestione consensi della propria area riservata ricevono, appena viene inviata la prima disposizione di pagamento dell'AUU, una notifica dell'Avviso, che li invita ad accedere in "MyINPS" sul portale istituzionale, autenticandosi, per utilizzare la Video guida personalizzata.

Quest'ultima resta a disposizione di ogni utente per sei mesi.

Il servizio di video-guida è accessibile e fruibile anche da smartphone tramite il link contenuto nell'Avviso notificato nell'app Inps Mobile e nell'app IO.

I pulsanti vengono presentati per orientare ogni utente nel:
•consultare le notifiche dei pagamenti successivi al primo, nell'area riservata MyINPS;
•compilare ed inviare all'INPS una nuova DSU e ottenere, ogni anno, l'ISEE aggiornato, essenziale per il calcolo dell'AUU;
•modificare la domanda con il link alla funzione "Modifica e consulta la domanda di Assegno Unico Universale che hai già presentato";
•richiedere altre prestazioni come, ad esempio, i congedi parentali, accedendo al nuovo "Portale delle Famiglie".

Riferimenti Normativi

- **Legge 1° aprile 2021 n. 46 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”**
- **Decreto legislativo n. 230** del 29 dicembre 2021 (cfr errata corrige GU del 3 gennaio 2022)
- **Messaggio INPS n. 4748** del 31 dicembre 2021
- **Circolare n. 23** del 9 febbraio 2022
- **Circolare n. 34** del 28 febbraio 2022 (ANF-AU)
- **Messaggio INPS n. 1714** del 20 aprile 2022
- **Circolare n. 53** del 28 aprile 2022 (RDC - AU)
- **Messaggio INPS n. 1755** del 26 aprile 2022 (riemissioni)
- **Messaggio INPS n. 1962** del 9 maggio 2022
- **Messaggio INPS n. 2038** del 12 maggio 2022

Riferimenti Normativi

- **Messaggio n. 2261** del 30 maggio 2022
- **Decreto legge n. 73** del 21 giugno 2022 (che ha introdotto alcune modifiche al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall'età e precisazioni per poter beneficiare dell'assegno in presenza di nuclei familiari orfanili).
- **Messaggio n. 2925** del 22 luglio 2022 (Presentazione della domanda di Assegno unico attraverso l'app «Inps Mobile»)
- **Messaggio n. 2951** del 25 luglio 2022 (Titoli di soggiorno utili per il diritto all'AU)
- **Messaggio n. 3518** del 27 settembre 2022 (Adeguamenti DL 73)
- **Messaggio n. 4039** del 9 novembre 2022 (indebiti)
- **Circolare n. 132** del 15 dicembre 2022 (proattività della domanda)

Riferimenti Normativi

- **Legge n. 197** del 29 dicembre 2022 (Legge di bilancio. Stabilizzazione maggiorazioni disabili, maggiorazioni figli 1-3 anni)
- **Messaggio n. 724** del 7 febbraio 2023 **(**maggiorazione reddito da lavoro, nel caso di genitori rimasti vedovi)
- **Messaggio n. 1256** del 3 aprile 2023 (rilascio simulatore 2023; modifiche domanda lato utente)
- **Circolare n. 41** del 7 aprile 2023 (adeguamento Istat e novità Legge di Bilancio)
- **Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
- **Messaggio n. 1947** del 26 maggio 2023 (conguaglio)
- **Messaggio n. 1982** del 29 maggio 2023 (implementazione gestionale conguaglio)
- **Messaggio n. 2096** del 6 giugno 2023 (Video Guide)
- **Messaggio n. 2632** del 12 luglio 2023 (transizione RDC ADI SFL)

Riferimenti Normativi

- **Messaggio n. 2856** del 1° agosto 2023 **(**ISEE con omissioni/difformità – nuova gestione)
- **Messaggio n. 2896** del 7 agosto 2023 (sospensione RDC e AUU)
- **Messaggio n. 2913** dell'8 agosto 2023 (posticipo termine ISEE con O/D)
- **Circolare n. 76** del 10 agosto 2023 (maggiorazione nuclei vedovili, subentro decesso richiedente)
- **Messaggio n. 3078** del 4 settembre 2023 (proattività nuovi nati)
- **Messaggio n. 15** del 2 gennaio 2024 (calendario dei pagamenti)
- **Messaggio n. 258** del 19 gennaio 2024 (Fine RDC e domanda AU)
- **Messaggio n. 572** dell'8 febbraio 2024 (rivalutazione importi)
- **Messaggi nn. 640 e 641** del 12 febbraio 2024 (Chatbot basato su AI)

Riferimenti Normativi

- **Messaggio n. 773** del 21 febbraio 2024 (chiarimento su affidatari)
- **Messaggio n. 1108** del 14 marzo 2024 (subentro del Patronato)
- **Messaggio n. 2302** del 20 giugno 2024 (calendario pagamenti 2° semestre)
- **Messaggio n. 2303** del 20 giugno 2024 (nuclei vedovili)
- **Messaggio n. 3208** del 30 settembre 2024 (modifiche gestione disabilità)
- **Messaggio n. 3854** del 19 novembre 2024 (cruscotto di monitoraggio)
- **Messaggio n. 4253** del 13 dicembre 2024 (aggiornamento servizio presentazione domanda

Grazie per l’attenzione

Gennaio 2025